



MIM
Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Ambito Territoriale di Vibo Valentia N. 2 Rete di Ambito VV 013
Istituto Comprensivo Statale
"A. Vespucci- Murmura"



Via Stazione snc, 89900 Vibo Valentia Marina Tel. 0963/572073
Cod.mecc.:VVIC82600R – C.F.: 96013890791
Codice univoco UFE: UFBK1N - Codice IPA: istsc_vvic82600R
E-mail:vvic82600r@istruzione.it - Pec: vvic82600r@pec.istruzione.it
Sito Web: <http://www.icsamerigovespuccivibo.edu.it>

I.C. A. VESPUCCI - MURMURA -VIBO VALENTIA MARINA
Prot. 0010699 del 07/11/2024
VI (Uscita)

Al Dott. Florio. Raffaele (VV)
Albo/Atti
Sito Web Amministrazione Trasparente

Contratto di prestazione d'opera occasionale intellettuale ex art. 2222 del codice civile, per incarico di medico competente e prestazioni in materia di medicina del lavoro da rendersi ai sensi di quanto disposto e regolato dal D.lgs 9 aprile 2008, n. 81 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" coordinato con il D.lgs 3 agosto 2009, n. 106.

Con la presente scrittura privata da valere a tutti gli affetti di legge tra le parti

da un lato

L'Istituto Comprensivo "I.C. A. VESPUCCI - MURMURA" con sede legale in Vibo Valentia Marina , Via Stazione snc, C.F. 96013890791, in persona del legale rappresentante Dirigente Scolastico Tiziana FURLANO, nata a VIBO VALENTIA (VV) il 10/07/1971d'ora innanzi il "Committente",

e dall'altro

Il Dott. Florio. Raffaele, a Vibo Valentia il 03/01/1950, Codice Fiscale: FLRRFL50A03F537C residente a Vibo Valentia (VV) CONTRADA SANT'ANDREA 13, specialista in Medicina del lavoro

premesso che:

- il datore di lavoro ai sensi del D.M. 292/1996 e art. 18, comma 1 lett. A) del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii, deve conferire l'incarico per lo svolgimento delle mansioni di medico competente;
- l'articolo 15, D,Lgs 81/2008 prevede, tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, il contratto sanitario dei lavoratori, la programmazione della prevenzione e le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso;
- l'articolo 25, D,Lgs 81/2008 stabilisce gli obblighi del Medico Competente;
- l'articolo 29, D,Lgs 81/2008 prevede la partecipazione del medico Competente alla valutazione dei rischi;
- l'articolo 38, D,Lgs 81/2008 stabilisce i titoli ed i requisiti che il Medico Competente deve possedere per svolgere le proprie funzioni;
- l'articolo 41, D,Lgs 81/2008 definisce i contenuti della sorveglianza sanitaria;
- non esistono professionalità interne all'istituzione scolastica specifiche per l'attività richiesta;

- l'esperto è stato individuato a seguito di affidamento diretto ai sensi del D.Lvo n. 36/2023 del 31/03/2023, previo accertamento della documentazione attestante il possesso dei titoli e requisiti di cui all'art. 38 D,Lgs 81/2008;
- Visto il D.L.34 del 19 maggio 2020 art. 34.

Tutto quanto sopra premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(oggetto e durata della prestazione)

Il medico competente s'impegna a svolgere le sotto indicate prestazione professionali dalla data della stipula del presente contratto e fino al **31/08/2025** per i seguenti lavoratori sottoposti a "sorveglianza sanitaria":

- 1) Partecipazione alle riunioni periodiche;
- 2) attuare la sorveglianza sanitaria sui lavoratori e sugli allievi nei casi previsti dalla normativa in vigore, ivi compresi eventuali accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni alla mansione specifica assegnata;
- 3) sottoporre a visita, per il riconoscimento dell'eventuale stato di fragilità, i lavoratori che ne facciano richiesta;
- 4) informare per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore in merito ai giudizi di idoneità espressi.
- 5) consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e fornire le informazioni riguardo la necessità di conservazione.
- 6) fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione delle attività che comporta l'esposizione a tali agenti.
- 7) collaborare con il Responsabile del Servizio prevenzione e protezione nella valutazione dei rischi e per l'attuazione e la valorizzazione di programmi di promozione della salute;
- 8) realizzare (per quanto di competenza) la formazione, l'informazione e l'addestramento del personale (docente e non docente), come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dal D.M. 388/03;
- 9) effettuare il sopralluogo degli ambienti di lavoro;
- 10) collaborare alla verifica ed all'aggiornamento del piano di Primo Soccorso;
- 11) promuovere e tutelare la salute dei lavoratori e degli studenti;
- 12) garantire l'individuazione delle necessarie e specifiche misure di prevenzione e protezione,
- 13) collaborare, per quanto di Sua competenza con il DS per l'adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro conforme a quanto previsto dall'art. 30 D.Lgs. 81/2008.

Art. 2

(attività)

Le prestazione richieste sono quelle previste dalla normativa di cui agli artt. 25 e 41 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e più precisamente:

- 1) la collaborazione nell'effettuazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro; la predisposizione delle misure di attuazione per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; lo svolgimento dell'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori per la parte di sua competenza; l'organizzazione del servizio di Primo Soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative di lavoro; la partecipazione all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione alla salute" secondo i principi della responsabilità sociale (art. 25, comma1 lettera a), D.Lgs. 81/2008;

- 2) la partecipazione alla riunione periodica, indetta almeno una volta all'anno, così come previsto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. 81/2008;
- 3) l'impegno ad effettuare le visite mediche, secondo quanto specificato dall'art. 4, del D.Lgs. 81/2008, ovvero:
 - preventive, intese a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
 - periodiche, per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica almeno una volta all'anno qualora non sia prevista dalla relativa normativa o con cadenza diversa stabilita in funzione della valutazione del rischio, tenendo presente anche che l'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli da lui indicati;
 - su richiesta dei lavoratori, qualora siano da lui ritenuti correlate ai rischi professionali o alle loro condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
 - in occasione del cambio di mansione, onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
 - alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
 - a cure e spese del datore di lavoro, comprendente esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio da lui ritenuti necessari e, nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, finalizzate alla verifica della assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
- 4) L'impegno a non effettuare visite mediche:
 - In fase preassuntiva;
 - Per accertare stati di gravidanza;
 - Negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
- 5) L'impegno, sulla base delle risultanze delle visite mediche, ad esprimere uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
 - idoneità;
 - idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni e/o limitazioni;
 - inidoneità temporanea;
 - inidoneità permanente.
- 6) L'impegno ad informare, per iscritto, il datore di lavoro e il lavoratore circa i giudizi espressi e, nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea, a precisare i limiti temporali di validità.
- 7) L'impegno affinché gli esiti della visita medica vengano allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'art. 25, comma 1, lettera c del D.Lgs. 81/2008, secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3° e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, come previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 81/2008.
- 8) L'obbligo, secondo quanto stabilito dall'art. 25, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 a:
 - consegnare, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in Suo possesso nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 e con salvaguardia del segreto professionale (lettera d):
 - consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in Suo possesso provvedendo a fornire al lavoratore stesso le informazioni riguardo la necessità di conservazione (lettera e)

- comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche, al datore di lavoro, al RSPP e al RLS, i risultati anonimi collettivi della Sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di tali risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori (lettera i);
- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa stabilita in base alla Valutazione dei rischi provvedendo a comunicare la periodicità diversa da quella annuale al fine della sua annotazione nel Documento di Valutazione dei rischi (lettera l).

Art. 2

(compenso e oneri)

L'Istituto scolastico, a fronte delle prestazioni rese secondo quanto previsto dall'art. 1 del presente contratto, corrisponderà al Dott. RAFFAELE FLORIO, l'importo di € 3.000,00 per l'incarico annuale di Medico Competente, comprensivo di relazione annuale, partecipazione alla riunione periodica e consulenze varie;

Gli importi così definiti s'intendono omnicomprensivi degli oneri IVA, di quelli per la cassa professionale previsti per legge e bollo.

Il pagamento sarà effettuato a fronte dell'emissione di regolare fattura da parte del medico competente entro 30 giorni decorrenti dalla data stessa.

Art. 4

(assicurazioni sociali obbligatorie)

La prestazione occasionale di lavoro professionale oggetto del presente contratto non dà luogo a rapporto alcuno di lavoro dipendente né a trattamento previdenziale ed assistenziale.

Art. 5

(obblighi dell'istituto Scolastico)

L'Istituto Scolastico, per quanto di competenza, provvederà:

- ad informare il Medico Competente relativamente all'organizzazione dell'Istituto e ai rischi connessi all'attività lavorativa svolta, attraverso la tempestiva comunicazione del documento di valutazione dei rischi, di cui all'art. 28 del D.Lgs. 81/2008, ed i suoi periodici aggiornamenti;
- a fornire al medico Competente gli elenchi del personale esposto ai vari rischi professionali e ad aggiornarlo con sollecitudine sulle eventuali variazioni;
- a fornire al Medico Competente i dati previsti dall'art. 18, comma 2 del D.Lgs. 81/2008 (infortuni, malattie professionali etc.) e ad informarlo relativamente ad ogni denuncia di malattia professionale e/o infortunio sul lavoro intervenuti nel periodo intercorrente fra le visite mediche periodiche;
- ad avvisare il Medico Competente sulla riunione periodica sulla sicurezza.

Art. 6

(privacy)

Il Medico Competente è vincolato alla segretezza e riservatezza in relazione alle informazioni acquisite/ricevute in ragione e per effetto dell'incarico professionale assunto, ai sensi della legge 30 giugno 2003 n. 196 e D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101 modificato con Regolamento generale sulla Protezione dei Dati (c.d. G.D.P.R. – General Data Protection Regulation), ufficialmente Regolamento UE n. 2016/679 in sigla RGPD.

Garantisce il committente che il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed al rispetto delle norme di sicurezza.

Sottoscrivendo il presente contratto le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dal Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

Il responsabile del procedimento per il trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari è il (DSGA) Maria Cristina Tulino.

Art. 7

(clausola risolutiva espressa)

Le parti espressamente concordano che il presente incarico verrà risolto automaticamente, senza alcuna pretesa del committente, se non con il pagamento delle prestazioni già effettuate, determinate sulla quantità di prestazione erogata, qualora lo svolgimento dell'attività professionale divenga impossibile per cause non imputabili ad alcuna di esse. E' previsto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, nell'eventualità di mancata prestazione d'opera, a causa di cause non ascrivibili alla diretta responsabilità del Committente a (scioperi mezzi pubblici, astensione totale dei dipendenti etc...)

Art. 8

(cessione del contratto)

La prestazione d'opera occasionale professionale oggetto del presente contratto dovrà essere svolta personalmente dal medico competente, che non potrà avvalersi di sostituti essa viene svolta senza alcun vincolo di subordinazione ed in piena autonomia da parte del professionista e come tale, è regolata dagli artt. 2222 e seguenti del c.c.

Art. 9

(diritto di recesso)

In ogni caso, fatta salva la previsione di cui all'art. 2227 del c.c., le parti concedono reciprocamente la più ampia facoltà di recedere anticipatamente dal presente contratto previa comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata a/r all'indirizzo indicato nel presente contratto.

Il recesso avrà effetto decorsi 15 giorni dall'avvenuta ricezione della comunicazione, fatto salvo esclusivamente il compenso maturato rapportato alla quantità di incarico espletato.

Art. 10

(foro competente)

Stabiliscono le parti di comune accordo che in caso di insorgenza di controversie relative al presente contratto, il foro competente è quello relativo alla sede ufficiale del committente.

Art. 11

(spese di registrazione)

Stabiliscono le parti di comune accordo che le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, in virtù dei DPR 26/04/1986 n. 131, art. 10 della tariffa (PARTE II), cederanno a carico del medico competente.

Art. 12

(disposizioni finali)

Per tutto quanto non espressamente previsto e regolato dal presente contratto convengono le parti che saranno applicabili le norme in materia del vigente codice civile.

Art. 13

(pubblicazione)

Il presente contratto viene pubblicato sul sito WEB del Committente sezione "amministrazione trasparente – contratti".

Luogo, Vibo Valentia Marina

Data 07/11/2024

Dirigente scolastico
Dott.ssa Tiziana Furlano
(documento firmato digitalmente)

Letto, approvato e sottoscritto
Per Accettazione
Dott. Raffaele Florio
